



ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

In data 26 marzo 2020 alle ore 18:00, ha avuto luogo l'incontro per la firma dell'Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni tra

la **SISAC** nella persona del Coordinatore dott. Antonio Maritati *firmato*

E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

FIMMG *firmato* Scotti

SNAMI *firmato* Testa

SMI *firmato* Onotri

INTESA SINDACALE

CISL MEDICI – FP CGIL MEDICI – SIMET – SUMAI *firmato* Paoli

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'articolo 4, comma 9, Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'articolo 52, comma 27, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014);

Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli Accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 27 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, del 5 dicembre 2013 (Rep. 164/CSR);

Visto l'articolo 2 nonies della Legge 26 maggio 2004, n. 138;

Visto l'articolo 2, comma 283, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008;

Visto l'Accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 29 luglio 2004;

Visto l'articolo 1, comma 178 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 1, comma 470 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto l'articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178 recante regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico (FSE);

Visto l'articolo 9-quater del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125;

Visto l'articolo 9 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto l'articolo 12 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;

Visto l'articolo 12 del Decreto Ministero della Salute 7 marzo 2006, Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017;

Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 28/CSR del 21 febbraio 2019, Intesa sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019- 2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 10/CSR del 19 gennaio 2017, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019»;

Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 36/CSR del 7 febbraio 2013 recante linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale;

Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 160/CSR del 15 settembre 2016, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Piano nazionale della cronicità" di cui all'art. 5, comma 21, dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016";

Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 221/CSR del 24 novembre 2016, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117";

Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute";

Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 112/CSR del 21 giugno 2018, Intesa, sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale- triennio 2016-2018.

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

INDICE

INDICE.....	4
Premessa	5
Art. 1 – Graduatoria regionale e graduatorie aziendali di disponibilità per incarichi temporanei e sostituzioni	6
Art. 2 – Incompatibilità.....	7
Art. 3 – Cessazione del rapporto convenzionale	8
Art. 4 – Procedure per l’assegnazione di incarichi di Assistenza Primaria	9
Art. 5 – Instaurazione del rapporto convenzionale (Assistenza Primaria).....	10
Art. 6 – Massimale di scelte e sue limitazioni (Assistenza Primaria).....	11
Art. 7 – Libera professione (Assistenza Primaria)	12
Art. 8 – Procedure per l’assegnazione di incarichi di Continuità Assistenziale	13
Art. 9 – Massimali (Continuità Assistenziale).....	14
Art. 10 – Libera professione (Continuità Assistenziale).....	15
Art. 11 – Assegnazione degli incarichi (Emergenza Sanitaria Territoriale)	16
Art. 12 – Massimale orario (Emergenza Sanitaria Territoriale).....	17
Art. 13 – Compiti del medico – Libera professione (Emergenza Sanitaria Territoriale).....	18
Art. 14 – Arretrati ed incrementi.....	19
Art. 15 – Entrata in vigore dell’Accordo	22
Norma finale.....	23

PREMESSA

Il presente ACN viene sottoscritto in attesa di concludere la contrattazione del triennio 2016-2018 (normativo ed economico). In considerazione dell'attuale contesto normativo, il presente Accordo si rende necessario per dare attuazione all'articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, i quali incidono sui contenuti delle disposizioni negoziali del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Le clausole negoziali introdotte in forza dell'articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell'articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, restano valide per gli incaricati fino al 31 dicembre 2021.

Con il presente ACN vengono altresì definite le modalità di erogazione delle risorse già definite, a regime dal 1 gennaio 2018 (arretrati/incrementi) pari all'aliquota già indicata nell'anno 2017 (1,84% = 0,75%+1,09%).

Le parti si impegnano a proseguire nella contrattazione, secondo gli atti di indirizzo già emanati dal Comitato di Settore, ed a sottoscrivere l'ipotesi di ACN normativa ed economica del triennio 2016-2018.

ART. 1 – GRADUATORIA REGIONALE E GRADUATORIE AZIENDALI DI DISPONIBILITÀ PER INCARICHI TEMPORANEI E SOSTITUZIONI

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 15, comma 6, lettera b) dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo le parole “*graduatoria regionale*” è eliminato il punto ed inserito il seguente segno di punteggiatura “;”.

All'articolo 15, comma 6, dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo la lettera b) e prima delle parole “*Ai sensi dell'articolo 19, comma 11*” è inserita la seguente lettera “*c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, per le quali possono concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni.*”.

Allo stesso articolo è abrogata la lettera c).

ART. 2 – INCOMPATIBILITÀ

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 17 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 17, comma 2, lettera e), dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo le parole “*sia iscritto al corso di formazione in medicina generale*” sono inserite le seguenti “, *fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60,*”. Di seguito, nella stessa lettera, dopo la parola “*o*” e prima delle parole “*corsi di specializzazione*” è inserita la parola “*ai*”.

ART. 3 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 19 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 19, comma 1, lettera g) dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo le parole “di cui all'art. 30” è eliminato il segno di punteggiatura “.” ed è inserito il seguente “;”.

Nello stesso articolo, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera “h) *per mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale per i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'art. 24, commi 5 e 6 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.*”.

ART. 4 – PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI ASSISTENZA PRIMARIA

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 34 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 34, dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti commi:

“17-bis. In caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti possono concorrere al conferimento i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

I medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell'elenco degli ambiti territoriali ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione di incarico, secondo le modalità di cui all'articolo 34, comma 4, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale.

17-ter. I medici di cui al comma 17-bis sono graduati, nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

Fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale è corrisposto il compenso di cui all'articolo 59.”.

Al comma 18, le parole “al comma 17” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 17, 17-bis e 17-ter”.

Al comma 25, dopo le parole “commi 1 e 17,” sono aggiunte le seguenti “ 17-bis e 17-ter, ”.

ART. 5 – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE (ASSISTENZA PRIMARIA)

(INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 35, comma 2 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo le parole *“la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3,”* sono aggiunte le seguenti *“ovvero l'incarico temporaneo ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60,”*.

Dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti commi:

“15. Il Direttore Generale conferisce l'incarico a tempo indeterminato ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell'autocertificazione del titolo.

16. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 4 del presente Accordo, ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale può essere attribuito un solo incarico in rapporto di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.”

ART. 6 – MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI (ASSISTENZA PRIMARIA)

(INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 39 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 39 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

“14. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall'articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo che l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine, in caso di previsione di limitazione del numero di assistiti in carico, si applica il massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell'AIR.”

ART. 7 – LIBERA PROFESSIONE (ASSISTENZA PRIMARIA)

(INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 58 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 58 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:

“10-bis. Il medico incaricato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, non può esercitare attività libero professionale, fatta salva l'attività certificativa prevista dalla normativa vigente nei confronti dei propri assistiti nonché le visite occasionali riferite ai non residenti.”

ART. 8 – PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 63 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 63 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti commi:

“15-bis. In caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti possono concorrere al conferimento i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

I medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell'elenco degli incarichi ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione, secondo le modalità di cui all'articolo 63, comma 2, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale.

15-ter. I medici di cui al comma 15-bis, sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

Fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale è corrisposto il compenso di cui all'articolo 72.”.

Al comma 16, le parole “al comma 15” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 15, 15-bis e 15-ter”.

Al comma 23, dopo le parole “L'Azienda conferisce definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, ” sono aggiunte le seguenti “ovvero l'incarico temporaneo ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, ”.

Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti commi:

“23-bis. Il Direttore Generale conferisce l'incarico a tempo indeterminato ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell'autocertificazione del titolo.

23-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 4 del presente Accordo, ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale può essere attribuito un solo incarico in rapporto di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.”.

Al comma 24, dopo le parole “commi 1 e 15, ” sono aggiunte le seguenti “15-bis e 15-ter, ”.

ART. 9 – MASSIMALI (CONTINUITÀ ASSISTENZIALE)

(INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 65 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 65 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma:

“15. Ai medici di cui all'articolo 63, comma 15-bis non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo.”.

ART. 10 – LIBERA PROFESSIONE (CONTINUITÀ ASSISTENZIALE)

(INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 66 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 66, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., è aggiunto il seguente capoverso *“Il medico incaricato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, non può esercitare attività libero professionale, fatte salve le visite occasionali riferite ai non residenti.”.*

ART. 11 – ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI (EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE)

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 92 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 92, comma 6, lettera c) dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo le parole “di cui al comma 4” è eliminato il segno di punteggiatura “.” ed è inserito il seguente “;”.

Allo stesso comma è aggiunta la seguente lettera “d) i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale nella medesima Regione.”.

Allo stesso articolo, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. In caso di mancata assegnazione degli incarichi ai medici di cui al comma 6, lettere a), b) e c) possono concorrere al conferimento i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

I medici in formazione, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale di cui all'articolo 96, possono presentare domanda di assegnazione esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale.”.

Al comma 11 è aggiunto il seguente capoverso “I medici di cui al comma 6-bis sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all'anzianità di laurea.”.

Al comma 13 le parole “ed infine” sono sostituite dal segno di punteggiatura “;” e dopo le parole “lettera c)” sono aggiunte le seguenti “ed infine i medici di cui al comma 6-bis”.

Al comma 19, dopo le parole “L'Azienda conferisce definitivamente l'incarico a tempo indeterminato,” sono aggiunte le seguenti “ovvero l'incarico temporaneo ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, ”.

Dopo il comma 22 è inserito il seguente comma:

“23. Il Direttore Generale conferisce l'incarico a tempo indeterminato ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell'autocertificazione del titolo.”.

ART. 12 – MASSIMALE ORARIO (EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE)

(INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 93 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 93 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

“10. Ai medici di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e a quelli di cui all'articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, cui venga conferito un incarico di emergenza sanitaria territoriale e per i quali le Regioni abbiano stabilito il mantenimento della frequenza a tempo pieno al corso di formazione specifica in medicina generale, l'incarico è comunque conferito ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo (38 ore). Tuttavia, tali medici ottengono una sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale è corrisposto il compenso di cui all'articolo 98.”.

ART. 13 – COMPITI DEL MEDICO – LIBERA PROFESSIONE (EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE)

(INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 95 DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.)

All'articolo 95 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., al comma 10 è aggiunto il seguente capoverso “*Il medico incaricato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, non può esercitare attività libero professionale.*”.

ART. 14 – ARRETRATI ED INCREMENTI

Preso atto delle disposizioni assunte dal Governo in materia finanziaria ed in attesa di definire compiutamente la revisione contrattuale normativa ed economica relativa al triennio 2016-2018, come da atti di indirizzo pervenuti, le parti concordano l'erogazione delle risorse relative agli arretrati previsti per l'anno 2018 e gli arretrati e gli incrementi a decorrere dal 1 gennaio 2019, per medici di medicina generale a quota capitaria e a quota oraria (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi), da erogarsi secondo le seguenti tabelle e da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda:

Medici di Assistenza Primaria

TABELLA A1 – Arretrati 2018

Anno	€/anno per assistito
arretrati 2018	1,28

Medici di Continuità Assistenziale

TABELLA B1 – Arretrati 2018

Anno	€/per ora
arretrati 2018	0,40

Medici di Medicina dei Servizi Territoriali

TABELLA C1 – Arretrati 2018

Anno	€/per ora
arretrati 2018	0,43

Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale

TABELLA D1 – Arretrati 2018

Anno	€/per ora
arretrati 2018	0,40

Medici di Assistenza Primaria

TABELLA A2 – Incrementi

Decorrenza	€/anno per assistito	Riferimento ACN
dal 1 gennaio 2019	1,27	Art. 59, comma 1, lett. A, punto 1

Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2019, il compenso forfetario annuo per assistito di cui all'articolo 59, comma 1, lettera A, punto 1 è rideterminato in Euro 41,32 (quarantuno /32).

Medici di Continuità Assistenziale

TABELLA B2 – Incrementi

Decorrenza	€/per ora	Riferimento ACN
dal 1 gennaio 2019	0,40	Art. 72, comma 1

Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2019, l'onorario professionale orario di cui all'articolo 72, comma 1 è rideterminato in Euro 22,86 (ventidue /86).

Medici di Medicina dei Servizi Territoriali

TABELLA C2 – Incrementi

Decorrenza	€/per ora	Riferimento ACN
dal 1 gennaio 2019	0,43	Art. 85, comma 1

Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2019, l'onorario professionale orario di cui all'articolo 85, comma 1 è incrementato di Euro 0,43 (zero /43).

Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale

TABELLA D2 – Incrementi

Decorrenza	€/per ora	Riferimento ACN
dal 1 gennaio 2019	0,40	Art. 98, comma 1

Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2019, l'onorario professionale orario di cui all'articolo 98, comma 1 è rideterminato in Euro 22,86 (ventidue / 86).

Gli arretrati di cui alla tabella A1 e gli incrementi di cui alla tabella A2 sono corrisposti nel limite del massimale del medico di assistenza primaria e delle scelte in deroga acquisite secondo quanto previsto dall'articolo 40 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. nell'anno di riferimento.

Gli arretrati di cui alle tabelle B1, C1 e D1 e gli incrementi di cui alle tabelle B2, C2 e D2 sono corrisposti ai medici di medicina generale a quota oraria (continuità assistenziale, medicina dei servizi, emergenza sanitaria territoriale), in funzione delle ore di servizio svolte nell'anno di riferimento.

Gli arretrati di cui alle tabelle A1, B1, C1 e D1 e gli arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali di cui alle tabelle A2, B2, C2 e D2 sono corrisposti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente ACN.

Sugli arretrati di cui al presente articolo non si applica il costo dell'assicurazione di malattia in quanto non dovuto.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome.

NORMA FINALE

Le clausole negoziali introdotte in forza dell'articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell'articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, restano valide per gli incaricati fino al 31 dicembre 2021.

Le parti concordano che, in attuazione degli atti di indirizzo pervenuti, le restanti risorse saranno corrisposte con decorrenza dal 1 gennaio 2019 a conclusione dell'intera tornata negoziale economico-normativa del triennio 2016-2018, con integrale assegnazione in quota variabile sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati, coerenti con gli altri soggetti contrattuali del territorio.

Le parti prendono atto che, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, la normativa vigente dispone il rispetto della invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale non si applicano le limitazioni temporali di cui all'articolo 70, comma 6 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.